S E N T E N Z A N . 2 7 0 / 2 0 2 5

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 73328

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), nato a (omissis), rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Grasso (del foro di Napoli), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Luca Giordano n° 82 presso lo studio del difensore stesso;

C O N T R O

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dal capo *pro tempore* del 1° reparto – 4ª divisione della direzione generale della previdenza militare e della leva, nonché domiciliato a Roma in viale dell'Esercito n° 186 presso il predetto ufficio.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 28 luglio 2021 (omissis)ha evidenziato che, a sèguito di un trauma al ginocchio destro occorsogli durante il servizio militare di leva, gli erano state via via attribuite dal Ministero della Difesa indennità *una tantum* nella misura dapprima di due annualità nel 1978 per "esiti di idrarto post-traumatico", poi di altre due annualità nel 1986 per "note di gonartrosi destra" e, infine, di ulteriori tre annualità nel 2007. Però lui ha lamentato

che, in relazione ad un'istanza di aggravamento presentata l'11 settembre 2015, l'anno successivo la Commissione medica ospedaliera aveva reputato sussistente un aggravamento nuovamente meritevole di venir indennizzato *una tantum*, stavolta in misura di due annualità; e che però, su indicazione del Ministero, concretamente quel riconoscimento gli era stato negato, con la motivazione secondo cui era precluso concedergli altre indennità *una tantum*, a causa del pregresso travalicamento del limite delle cinque annualità. Invece, anche interpretando inversamente a proprio favore le conseguenze insite nel superamento di quel medesimo limite, il (omissis)ha domandato il riconoscimento della pensione privilegiata "… almeno di ottava categoria …", con decorrenza dalla data di quella medesima istanza di aggravamento.

Tali conclusioni sono state ribadite con memoria prodotta il 23 aprile 2024.

2. Dopo aver prodotto il fascicolo amministrativo il 2 agosto 2023, con comparsa depositata il 24 aprile dell'anno successivo si è costituito il Ministero della Difesa, ricordando che, oltre ai su menzionati provvedimenti favorevoli al (omissis), nei suoi confronti vi era stato anche un diniego di aggravamento nel 1995; e che, inoltre, tanto quel diniego quanto il provvedimento concessivo di un'indennità *una tantum* emesso nel 1978 erano stati da lui vanamente censurati, giusta sentenza n° 39/2013 di questa Sezione. Altresì il Ministero ha precisato che il travalicamento del limite delle cinque annualità era dipeso dall'esser stato erroneamente trascurato proprio quell'iniziale provvedimento del 1978; e, infine, ha escluso qualsiasi interdipendenza tra l'infermità già indennizzata ed una patologia al ginocchio controlaterale.

3. Con ordinanza emessa all'esito dell'udienza svoltasi l'8 maggio 2024, per un verso, è stato escluso un automatismo fra il travalicamento del limite di cinque annualità sancito dal primo comma dell'art. 69 del D.P.R. n° 1092/1973 e

l'attribuzione della pensione privilegiata; e, per altro verso, è stata ammessa una consulenza tecnica d'ufficio per accertare la classifica della patologia al ginocchio destro da cui risultava affetto (omissis), alla data del 17 settembre 2015 in cui era stata presentata l'istanza di aggravamento dalla quale era scaturito l'odierno giudizio.

Quindi il 17 ottobre 2024 il consulente tecnico d'ufficio Giuseppe Improda ha depositato la relazione preliminare, reputando corretta la classifica in tabella B. E, nonostante le osservazioni critiche presentate l'indomani dal (omissis)ed una memoria da lui versata in atti il 31 di quello stesso mese, con relazione definitiva prodotta il 7 gennaio 2025 ha confermato le proprie conclusioni.

Infine, dopo un rinvio a causa del tardivo deposito di tale relazione definitiva e della conseguente assegnazione di termine per eventuali memorie, peraltro senza che nessuna delle parti si sia poi avvalsa di tale facoltà, all'udienza del 18 febbraio 2025 la causa è stata discussa dalle parti e trattenuta in decisione, con successiva lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

4. Innanzitutto giova precisare che, diversamente rispetto a quanto affermato nel ricorso introduttivo, dalla documentazione ad esso allegata, a cui si farà riferimento d'ora in avanti, si evince che esattamente l'indennità *una tantum* è stata via via concessa al (omissis)nella misura di:

- due annualità, con decreto n° 157 del 22 marzo 1978, per "esiti di idrarto post-traumatico" (all. 1), indubbiamente riguardante il ginocchio destro, cioè quello a cui risultava nitidamente riferito il previo verbale della Commissione medica ospedaliera (in sigla: CMO) del 18 aprile 1977 (all. 2);
- tre annualità, con decreto n° 153 del 22 settembre 1986, per "note di gonartrosi destra" (all. 3), giusta il verbale della CMO del 26 maggio 1986 (all. 4 al ricorso);

- due annualità, con decreto n° 464 del 20 settembre 2007, per "gonartrosi destra con segni di condropatia" (all. 5), conformemente al verbale della CMO in data 25 giugno 2007 (all. 6).

Peraltro, in quest'ultimo decreto, non risulta menzionato il provvedimento emesso nel 1978; e proprio tale omissione sembra aver provocato nel 2007 l'attribuzione di ulteriori due annualità, rispetto alle cinque realmente riconosciute al (omissis)in precedenza. Inoltre il Ministero non ha versato in atti il diniego emesso nel 1995 nei confronti dell'odierno ricorrente.

5. Ciò posto, a detrimento della postulazione attorea, secondo cui il travalicamento della soglia di cinque annualità dettata dal primo comma dell'art. 69 del D.P.R. n° 1092/1973 comportava *ipso facto* l'attribuzione della pensione privilegiata, basti richiamare l'art. 68 di quel medesimo D.P.R., laddove si prevede:

- al primo comma, l'attribuzione di un assegno rinnovabile soltanto nel caso in cui un'infermità suscettibile di miglioramento risulti ascrivibile in tabella A;
- al secondo comma, la concessione della pensione privilegiata esclusivamente riguardo ad una patologia che sia già stata ascritta in tabella A e che, altresì, risulti non più suscettibile di miglioramento;
- ancora al secondo comma, la spettanza dell'indennità *una tantum*, se ad esser insuscettibile di miglioramento sia un'infermità da ascrivere in tabella B;
- sempre al secondo comma, l'attribuzione di un secondo assegno rinnovabile fino a concorrenza di una durata massima di sei anni, ove si tratti di una patologia ancora reputata suscettibile di miglioramento e da ascrivere nella tabella A, mentre "… se il precedente [assegno] sia durato sei anni spetta la pensione".

Quindi la concessione di una pensione privilegiata può rendersi ineludibile esclusivamente riguardo ad una patologia da ascrivere nella tabella A, quale invece

non è mai stata quella da cui è affetto (omissis); e soltanto per un'infermità a cui sia pertinente quella medesima tabella è previsto che il travalicamento della durata massima dell'assegno rinnovabile comporti *tout court* la spettanza della pensione: finanche nel caso in cui la soglia esaennale sia stata oltrepassata per errore, come sembra esser accaduto nel caso di specie.

Altresì è fuorviante il ragguaglio ad un'invalidità del 20% invocata dal Monda, riguardo alla tabella B: perché semmai andrebbero distribuite proporzionalmente le otto categorie della tabella A e l'unica tabella B, la quale perciò equivarrebbe ad un nono dell'intero, ossia a circa l'11%. In questa prospettiva ognuna delle cinque annualità previste equivarrebbe a poco più del 2%: talché due o finanche quattro annualità aggiuntive non colmerebbero la distanza con l'ottava categoria.

6. Venendo al merito, a detrimento della relazione preliminare peritale il (omissis)si è limitato a ribattere, assai genericamente, che "… il quadro patologico in questione incide gravemente sulla funzionalità dell'articolazione …" del ginocchio destro; e che, altresì, "… la 'gonartrosi' è conseguenza dell'incidente patito durante lo svolgimento del servizio militare di leva nel lontano 1972", richiamando inoltre il più risalente tra i verbali della CMO (pag. 3 delle osservazioni prodotte il 18 ottobre 2024). Tuttavia a tali doglianze il consulente tecnico d'ufficio ha congruamente e persuasivamente replicato evidenziando che, da un esame radiografico a cui il (omissis)era stato sottoposto addirittura nel 2024, emergeva "… un quadro artrosico tra le due ginocchia …praticamente sovrapponibile …": cioè tale da render pressoché irrilevante il pregresso trauma all'articolazione di destra (pag. 25 della relazione definitiva).

A ciò si aggiunga che, grazie all'esame obiettivo a cui il consulente stesso aveva opportunamente proceduto, non era stato rilevato alcun particolare disturbo

nella statica o nella deambulazione (pag. 7 della relazione preliminare). Mentre, dalla descrizione nosologica di cui ai numeri 12 e 13 dell'ottava categoria della tabella A, si desume come l'ascrizione in ottava categoria si giustifichi esclusivamente ove sussista un apprezzabile disturbo "… nella statica o nella deambulazione …". Né dal (omissis)è stato dedotto o, comunque, provato alcunché quanto alla concreta esistenza di un simile disturbo: dovendosi, conclusivamente, confermare l'ascrizione in tabella B per la patologia oggetto del contendere.

7. Nonostante la fin qui evidenziata totale infondatezza della domanda attorea, la peculiarità del caso di specie, caratterizzato appunto dal superamento del limite di cinque annualità, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 73328, proposto (omissis)contro il Ministero della Difesa:

1) rigetta la domanda proposta da (omissis);
2) compensa integralmente fra le parti le spese di lite e quelle della consulenza tecnica d'ufficio;
3) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 06.08.2025

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli